



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. LUIGI GALASSO

PRESIDENTE REL. EST.

DOTT. GERARDO GIULIANO

GIUDICE

DOTT. LEONARDO PAPALEO

GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 58-1/2023 R.G. P.U., sulla domanda presentata, col patrocinio dell'Avv. Ornella PALMIERI, che rappresenta e difende i ricorrenti, giusta procura allegata al ricorso, e con l'ausilio del Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 66 e 268 ss. CCII, da:

RICORRENTI

avente ad oggetto: Ricorso per liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. chiedevano, ai sensi degli artt. 66 e 268 ss. CCII, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Essi, quanto ai redditi del triennio (e cfr. l'art. 39 CCII, posto nella parte generale del codice), allegavano alla domanda:

- per la ; una certificazione dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale risultano i dati seguenti:

Anno d'imposta 2019 -

Anno d'imposta 2020 -

Anno d'imposta 2021 -



- per il _____, una certificazione dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale risultano i dati seguenti:

Anno d'imposta 2019 - redditi dichiarati = _____

Anno d'imposta 2020 - redditi dichiarati = _____

Anno d'imposta 2021 - redditi dichiarati = _____

In un secondo momento, le parti ricorrenti depositavano, altresì, le dichiarazioni dei redditi (erroneamente rubricate, nel deposito telematico, come «*CUD*») del 2021 e del 2020 (relative ciascuna all'anno precedente).

I ricorrenti producevano, altresì, l'elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (trattasi di prospetto annesso al ricorso, oltre che di informazioni desumibili dai prospetti inseriti nella relazione del gestore della crisi, si dica brevemente, in proposito di quest'ultima, che essa, peraltro intitolata come «*PIANO DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA*», contiene diversi ed inesatti riferimenti alla ristrutturazione dei debiti; istituto di cui i ricorrenti non hanno inteso avvalersi), il certificato di stato di famiglia, l'elenco delle spese necessarie al mantenimento.

Essi indicavano gli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (si riporta un brano della relazione del gestore):

Informazioni circa la sussistenza di atti di disposizione.

- In data 22.07.2022 la sig.ra _____ ha stipulato atto di compravendita, in virtù del quale ha venduto e trasferito al sig. _____ la quota ideale pari ad 1/3 della piena proprietà della porzione del fabbricato sito nel comune di Benevento alla via _____
Il prezzo tra le parti è stato, di comune accordo, pari ad € 22.083,91.
- In data 21.09.2022 la sig.ra _____ ha sottoscritto contratto di cessione di azienda (Tabacchi) di cui è titolare, con sede in _____, per un importo pari ad € 80.000,00.

In proposito degli atti di disposizione, si osservi come il credito per il pagamento del prezzo della già compiuta alienazione della quota ideale dell'immobile alla _____, è compreso tra i beni da liquidare.

Viene, poi, spiegato, al fine di giustificare la condotta della _____ rispetto alla destinazione di quanto ricavato dall'alienazione dell'attività commerciale, quale sarebbe stata la sorte degli 80.000,00 euro, oggetto della controprestazione della «*cessione di azienda (Tabacchi) di cui è titolare*» la medesima _____: nella liquidazione controllata, tuttavia, non deve esaminarsi la sussistenza di dolo o colpa grave, collegati eziologicamente allo stato di sovraindebitamento.



In ogni caso, le circostanza enunziata è la seguente: «Di poi sebbene, come riferiscono i coniugi, gli stessi abbiano sottoscritto vari contratti di finanziamento, va sottolineato che i medesimi sono stati estinti con il ricavato della vendita dell'attività commerciale (tabacchi) avvenuta nel 2022 e per la quale hanno ricevuto € 80.000,00 di cui 50.000,00 utilizzati per estinguere le posizioni debitorie predette e gli ulteriori € 30.000,00 per la sopravvivenza quotidiana, anche in considerazione del fatto che gli stessi non hanno occupazione.».

2. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché i ricorrenti risiedono a Benevento, e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel territorio del circondario.

3. Non è stata dichiarata la pendenza di domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.

4. L'istanza è stata presentata dalle parti ricorrenti col patrocinio di difensore.

5. L'OCC, come si dichiara nella memoria depositata il 24 Luglio 2023, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.

6. È allegata al ricorso la relazione, cui si accennava, redatta dall'OCC.

Il gestore attesta di aver verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda, analizzando altresì la situazione economica patrimoniale e finanziaria delle parti debitorici.

7. Le parti ricorrenti, come si evince dalla documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi, versano in stato di sovraindebitamento, e non sono soggette alla liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Quanto, più in particolare, allo stato di sovraindebitamento, i ricorrenti non sono in grado di adempiere regolarmente, e neppure è possibile ritenere che, entro i dodici mesi (art. 2, co. 1, lett. 'a'), otterranno flussi di cassa tali da poter reperire la liquidità necessaria ad estinguere i debiti: lo si desume dalla comparazione del valore del passivo con quello delle attività liquidabili e dei rispettivi redditi, comparazione che discende dai dati reddituali già enunziati, e dei prospetti (di seguito riportati) attinenti ai debiti ed al patrimonio immobiliare (pur sommato col prezzo ricavato dalla menzionata vendita della quota ideale di un cespite).

Quanto all'insuscettibilità della liquidazione giudiziale, o di altre procedure che escludono la liquidazione controllata, attualmente sono privi di occupazione.

Essi traevano i propri mezzi, da quanto si comprende, essenzialmente, dall'esercizio dell'impresa individuale della , ormai cessata: tale impresa è, in realtà (e cfr. l'art. 33 CCII), terminata da meno di un anno (l'azienda veniva ceduta il 21 Settembre 2022; la cancellazione dal registro delle imprese è datata al 25 Novembre 2022); ma i dati inerenti ai redditi lasciano comprendere non potersi trattare che di impresa minore.

10. Ricorre il requisito di cui all'art. 66 CCII, giacché si tratta di coniugi conviventi, e giacché il sovraindebitamento presenta un'origine comune («I coniugi riferiscono una flessione dei redditi a causa dell'aumento delle spese e dall'assenza della nella gestione dell'attività commerciale per via dello stato salute della stessa che la vedeva costretta a sottoporsi alle terapie presso gli ospedali; oltre all'impegno quotidiano necessario per il figlio , affetto da grave malformazione alla colonna vertebrale per cui si è dovuto sottoporre



a vari interventi di stabilizzazione e rimozione della colonna vertebrale (la _____ riferisce che sono in attesa di essere convocati nuovamente per altro intervento a cui dovrà sottoporsi il figlio).», dichiara il gestore).

11. Si riportano, di seguito, i prospetti dai quali si evincono i debiti, le risorse disponibili, le spese per il mantenimento:

Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo Ipotecario immobiliare	166.657,88	50,24%	1.155,10	100,00%
Tributi	152.123,63	45,86%	0,00	0,00%
Mutuo chirografario	9.935,00	3,00%	0,00	0,00%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti	3.000,00	0,90%	0,00	0,00%

Tabella 3: Valore stimato del patrimonio dei Debitori

Valore stimato del patrimonio immobiliare	139.111,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	22.089,91
Valore complessivo del patrimonio	161.200,91
Valore Immobile prima casa	139.111,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	0,00

Tanto premesso i Debitori mettono a disposizione della presente procedura l'intero valore della patrimonio immobiliare pari ad € 139.111,00 oltre che il prezzo relativo alla quota di proprietà inerente il fabbricato sito in Benevento alla _____ per il quale _____ ha ricevuto la somma pari ad € 22.089,91

Tabella 4: Serie storica dati reddituali personali anni d'imposta 2019-2020-2021

	Impiego / Reddito Anno 2019	Impiego / Reddito Anno 2020	Impiego / Reddito Anno 2021
Debitore:			
Debitore:			



Tabella 5: Dati Redditali anno 2023

Dati redditali	
Attuale reddito netto mensile dei Debitori messo a disposizione della figlia <input type="text"/>	
A) Totale Reddito Mensile	

ALLEGATO E: ELENCO SPESE CORRENTI

Tipo spesa	Importo
Utenze	323,00
Spese Alimentari	600,00
Servizi Telefonici ed internet	30,00
Spese sanitarie	30,00
Spese condominiali	60,00
Totale:	1.043,00

Alla luce di quanto innanzi, ricorre, come si anticipava, il requisito di cui all'art. 2, co. 1, lett. 'c', CCII: ed a maggior ragione se si considera che, anche ammesso che il patrimonio immobiliare possa essere alienato entro i dodici mesi, il valore venale del medesimo appare certamente insufficiente (art. 2, co. 1, lett. 'a', CCII).

Deve precisarsi che tale patrimonio si compone, oltre che dell'immobile il cui valore è innanzi indicato, anche di due appezzamenti di terreno, di modesta estensione, ed appartenenti alla _____ nella sola quota astratta di un terzo: ciò si evince dalla perizia tecnica depositata dietro invito del Giudice di integrazione della documentazione, e dalle visure catastali in quello stesso frangente prodotte:

- Unità immobiliare urbana in Benevento alla via Carlo Pisacane n. 3, censito in catasto fabbricati al foglio 57 particella 995 subalterno 3 per l'intero ;
- Due piccoli appezzamenti di terreno nel tenimento di San Nicola Manfredi, dalle dimensioni irrisorie che non rivestono valore economico in quanto trattasi di piccoli espropri per allargamento della strada che non sono stati volturati a favore del comune, censiti in catasto terreni al foglio di mappa n. 7 alle particelle nn. 305 e 307, per una quota di 1/3 per provenienza successoria e come da visura catastale.

I suoli, più in particolare, sono i seguenti:



2. Immobili siti nel Comune di SAN NICOLA MANFREDI (Codice 062) Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe		Superficie(m ²) in area	Destin.	Reddito		Dati derivati da	Dati Ulteriori	
1	7	305		-	SEMINATIVO	01	90	03		Euro 0,23	Euro 0,12	VARIAZIONE DUFFICO del 24/08/1992 Prato n. 1719/92 in art. 44 del 24/08/1992 TP 15365/01 (a. 15365/12001)	

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Foglio	Particella	Sub	Porz.	Qualità Classe		Superficie(m ²) in area	Destin.	Reddito		Dati derivati da	Dati Ulteriori	
2	7	307		-	SEMINATIVO	03	00	41		Euro 0,19	Euro 0,14	FRAZIONAMENTO del 24/08/1992 Prato n. 15365/01 in art. 44 del 24/08/1992 (a. 15365/12001)	

Totale: Superficie .80,64 Redditi: Dominicale Euro 0,42 Agrario Euro 0,26

Intestazione degli immobili indicati al n.2

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			(1) Pregravi 10
2			(1) Pregravi 10
3			(1) Pregravi 10

DATI DERIVANTI DA: DESAZIONE (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 16/11/2024 Sole TESI Repertorio: Volume 8888 n. 4867 registrato in data 06/11/2021 - CC 256/1499 NOTA 062/21 Volume n. 8881/12021 - Prato n. 030072018 in art. 44 del 24/08/1992

Si tratta di beni dei quali non viene presentata una valutazione pecuniaria: ma è evidente che la quota di un terzo di seminativi estesi, nel loro insieme, neppure sessantacinque metri quadrati, non può assumere un valore di rilievo.

7. La procedura di liquidazione controllata può avere ad oggetto anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i futuri ratei di reddito, nei limiti dell'eventuale eccedenza rispetto al mantenimento.

8. Allo stato, le esigenze di mantenimento, come esposte (e che, per la loro ragionevolezza alla stregua dell'ordinario, possono essere condivise), assorbono l'intero reddito disponibile: reddito che, più che evincersi dai dati validi ai fini tributari, innanzi esposti, debbono trarsi dalla circostanza che, nel 2022, l'azienda veniva alienata.

9. La rilevazione puntuale del novero dei beni, che compongono il patrimonio, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

10. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di credito fondiario.

Le procedure da sovraindebitamento sono, attualmente, disciplinate dalla medesima fonte normativa che regola le procedure cc.dd. maggiori: sicché pure nelle procedure da sovraindebitamento si applicano, ad esempio, i principi processuali contenuti negli artt. 7 (trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza) e 8 (durata massima delle misure protettive, limitatamente agli strumenti di regolazione, diversi dalla liquidazione).

Tra le principali innovazioni di tipo sistematico, introdotte dal CCII nelle procedure da sovraindebitamento, si annovera quella che attribuisce alla liquidazione controllata, di cui agli artt. 268 ss. CCII (a differenza della liquidazione del patrimonio di cui alla l. 3/2012), la medesima struttura generale, così come la stessa funzione sostanziale, proprie della liquidazione giudiziale.

Se, nel regime della l. 3/2012, la liquidazione del patrimonio costituiva una procedura esclusivamente volontaria, concepita come un beneficio per il debitore, nell'attuale, l'iniziativa viene riconosciuta, ad esempio, anche al creditore e, in talune e limitate ipotesi, al P.M.

Nel nuovo assetto delle procedure da sovraindebitamento, un medesimo corpus normativo regge le procedure cc.dd. maggiori e le altre: ed il Legislatore ha enfatizzato le



similitudini strutturali e funzionali tra il concordato preventivo ed il concordato minore (che ha assunto del primo anche la denominazione, dismettendo il *nomen* di accordo), così come tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.

Riconoscere la sussistenza del privilegio processuale, in favore del fondiario, costituisce, pertanto, una piana interpretazione estensiva, e non più una (forse audace) applicazione analogica dell'art. 41 T.U.B.

L'interpretazione letterale, che nega il privilegio processuale del fondiario, perché manca nella formulazione del menzionato art. 41 T.U.B. un riferimento alla liquidazione controllata, sembra, del resto, trascurare che tale disposizione continua, ancora oggi, a riferirsi al solo fallimento.

La tutela del creditore fondiario, nella procedura di liquidazione giudiziale, risulta, invero, affidata ad una lettura non letterale del dato normativo, la quale si fonda (nonostante la contraria, ma inattuata previsione della legge delega: art. 7, co. 4, lett. 'a', l. 155/2017) o sulla previsione (*ex art. 349 CCII*) della sostituzione della parola 'fallimento' con la locuzione 'liquidazione giudiziale', oppure (o contemporaneamente) sulla medesima identità di struttura e funzione che, a prescindere dalla denominazione degli istituti, caratterizza il fallimento e la liquidazione giudiziale.

Proprio, poi, a causa della *eadem ratio*, sussistente tra le due procedure di liquidazione (giudiziale e controllata), il quinto comma dell'art. 270 CCII prevede, espressamente, che nella liquidazione controllata si applicano l'art. 143, in quanto compatibile, e gli artt. 150 e 151.

Se si conduce un esame attento del 5 comma dell'art. 270 CCII, gli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, in relazione ai giudizi pendenti, appaiono coincidere con gli analoghi effetti determinati, ancora sui rapporti processuali, dall'apertura della liquidazione giudiziale, purché compatibili: nessun dubbio sussiste circa il rispetto della disciplina del concorso sostanziale (art. 150 CCII) e formale (art. 151 CCII), e delle relative eccezioni, anche nella liquidazione controllata.

Dalla mancanza della clausola di compatibilità nell'art. 270, co. 5, CCII, rispetto all'art. 150 CCII, deriva che il Legislatore abbia inteso confermare, in tema di rapporti tra liquidazione controllata e procedure esecutive, il medesimo rapporto esistente tra queste ultime e la liquidazione giudiziale.

È, altresì, evidente che l'art. 270, co. 5, CCII, esprima una netta differenza, rispetto al previgente art. 14 *quinquies*, comma 2, lett. b), l. 3/2012, che vietava, *expressis verbis*, qualsiasi azione esecutiva sul patrimonio del debitore, dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

La giurisprudenza di merito, di conseguenza, aveva affermato il carattere assoluto del divieto di azioni individuali, senza alcun rinvio ad altre norme (*id est*, l'art. 51 l. fall., o l'art. 41, comma 2, T.U.B.).

Opposta, invece, la scelta del Legislatore della crisi d'impresa che, anziché replicare, nell'art. 270 CCII, il principio enunciato dal menzionato art. 14 *quinquies*, l. 3/2012, ha optato per un integrale rinvio all'art. 150 CCII.

In questa situazione, il rinvio, che mancava nella disciplina previgente, oggi esiste, ed è contenuto nell'art. 270 CCII: che, per quanto sopra detto, non può intendersi riferito alla sola



regola, ma, altresì, all'eccezione, ivi richiamata: e non si comprenderebbe, del resto, quale potrebbe essere la *ratio* dell'eventuale mancata estensione del privilegio processuale, ex art. 41 T.U.B., alla liquidazione controllata.

Non potrebbe, in contrario agli argomenti ed alle conclusioni sin qui esposti, invocarsi, al fine di promuovere un'interpretazione 'costituzionalmente orientata', oppure di sollevare una questione di legittimità costituzionale (immediatamente o decorso il biennio), l'art. 7, co. 4, lett. 'a', della legge delega (n. 155/2017), che detta il seguente principio al Legislatore delegato: *«escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1»*.

Quanto alla figura dell'interpretazione 'costituzionalmente orientata', si dovrebbe affermare o che il privilegio ex art. 41 T.U.B. contrastasse con qualche norma della Costituzione e che fossero possibili più opzioni ermeneutiche, oppure che il mero fatto che sia rimasta inattuata, in parte, la delega legislativa comportasse che il giudice ordinario possa reinterpretare la normativa preesistente alla delega, per adeguarla ai principi impartiti al Legislatore delegato.

Circa il primo punto, non soltanto non si vede quale sarebbe l'interpretazione alternativa (in mancanza di una pluralità di ipotesi ermeneutiche, non può neppure parlarsi di interpretazione costituzionalmente orientata: la quale costituisce una scelta tra diverse alternative), ma neppure la norma, cui l'esegesi corrente si contrapporrebbe: se si dovesse pensare all'art. 3, si tratta di scelte di politica economica, di lunga data, delle quali (seppur sotto altro profilo) già si è occupata la Corte Costituzionale, escludendo il contrasto (cfr. Corte Cost., sent. n. 175/2004): e, dunque, escludendo, così, la possibilità, altresì, di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Neppure, poi, un'interpretazione costituzionalmente orientata può sopperire, strumentalmente e surrettiziamente, al mancato parziale esercizio della delega legislativa: l'esegeta, infatti, anziché prescegliere una delle eventualmente possibili differenti interpretazioni, sopperirebbe, ingerendosi nello svolgimento dell'attività politica, alla mancata emanazione di una norma.

Quanto, invece, alla possibile illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost., deve osservarsi come un simile conflitto possa configurarsi soltanto in casi estremi: la Costituzione, infatti, è violata se il Legislatore delegato eccede, rispetto ai poteri conferitigli dal Parlamento mediante la delega, oppure, nell'ipotesi del mancato esercizio della delega medesima, soltanto se, per effetto di tale omissione, la legge di delegazione risulti stravolta (*«Per costante giurisprudenza costituzionale, il mancato parziale esercizio della delega da parte del legislatore può determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non una violazione dell'art. 76 Cost., a meno che ciò non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione.»*: Corte Cost., sent. n. 223/2019).

Il mero omesso esercizio della delega, infatti, di per sé non viola alcun precetto costituzionale, giacché si tratta del conferimento di poteri, ma non della necessità costituzionale che un organo (il Consiglio dei Ministri) si sostituisca ad altro (il Parlamento), salvo che, come



detto, non si ridondi in una forma di sostanziale manipolazione della legge di delegazione, attraverso un mancato esercizio che conduca alla violazione del rapporto tra i Poteri, come delineato dall'art. 76 Cost.

Si ricorda, su quest'ultimo punto che il creditore fondiario dispone di un mero privilegio processuale, che non conduce alla violazione dei diritti sostanziali degli altri creditori, né di quelli del debitore: privilegio che, come risulta da lunga ed ampia giurisprudenza di legittimità, si coordina con lo svolgimento delle procedure concorsuali, e che viene riconosciuto dall'ordinamento al fine di agevolare determinare operazioni economiche, e l'accesso a talune forme di finanziamento, da parte di un esteso novero di possibili interessati, con rilevanti vantaggi per l'economia generale.

Sfugge come il mantenimento di un puro e semplice privilegio processuale, dinanzi ad una mera esigenza di potenziamento («*La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a*») dell'efficacia della procedura della liquidazione giudiziale (e, quindi, della liquidazione controllata), possa addirittura condurre a ritenere stravolto l'intero impianto della legge delega, e, con essa, del nuovo codice della crisi.

11. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Tribunale o (come, nella specie, si preferirà, per la maggiore potenziale diffusione) del Ministero della Giustizia: in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, che tale forma di pubblicità sia limitata all'estratto (cfr. il comb. disp. degli artt. 250, co. 5, e 45 CCII), contenente le generalità delle parti debentrici (non il solo nome, ad evitare ogni incertezza: e, del resto, le generalità possono leggersi nel dispositivo), il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della procedura familiare della liquidazione controllata del patrimonio di:
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore l'Avv. Lara MUTASCIO, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Benevento, il quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alle parti debentrici di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni delle parti debentrici, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;



6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;
7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, con l'eccezione delle esecuzioni individuali promosse da creditori fondiari;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alle parti debtrici, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page), per giorni trenta: qualora le parti debtrici svolgano attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati all'estratto della sentenza, contenente le generalità del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza medesima;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che sia lasciato nella disponibilità delle parti ricorrenti l'intero reddito mensile: l'ipotetica quota di reddito ulteriore, invece, che possa accertarsi in un secondo momento, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 3 Agosto 2023



IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

